

CITTA' DI SETTIMO TORINESE

REGIONE PIEMONTE

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO



Modifiche al PRG vigente

“Correzioni di errori materiali”

ai sensi dell'art. 17 comma 12 lettera a) della L.R. 56/77 e s.m.i.



PROGETTO E COORDINAMENTO:

Servizio Gestione e Programmazione del Territorio

Ufficio Urbanistica

arch. Antonio CAMILLO
(Resp. del Procedimento)

arch. Daniela CEVRERO
arch. Marcella DALMASSO
arch. jr. Alessandra VARETTO

SETTEMBRE 2020

Premessa

Il Comune di Settimo Torinese è dotato di Piano Regolatore approvato con D.G.R. n. 59-9372 del 07.10.1991. Il suddetto piano regolatore è stato nel tempo modificato ed integrato nelle sue previsioni e nei suoi contenuti da successive varianti parziali e strutturali; in ultimo con D.C.C. n. 70 del 23.07.2020, pubblicata sul BUR n. 34 del 20.08.2020, è stato approvato il progetto definitivo della Variante Parziale n. 38 al PRG vigente;

La L.R. 56/77 e s.m.i. all'art. 17 comma 12 prevede la possibilità di apportare modifiche al PRG vigente, senza che queste costituiscano variante al PRG stesso, nei seguenti casi:

- a) le correzioni di errori materiali, nonché gli atti che eliminano contrasti fra enunciazioni dello stesso strumento e per i quali sia evidente ed univoco il rimedio;
- b) gli adeguamenti di limitata entità della localizzazione delle aree destinate alle infrastrutture, agli spazi ed alle opere destinate a servizi sociali e ad attrezzature di interesse generale;
- c) gli adeguamenti di limitata entità dei perimetri delle aree sottoposte a strumento urbanistico esecutivo;
- d) le modificazioni del tipo di strumento urbanistico esecutivo specificatamente imposto dal Piano Regolatore Generale, ove consentito dalla legge;
- e) le determinazioni volte ad assoggettare porzioni del territorio alla formazione di strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa pubblica o privata e le delimitazioni delle stesse;
- f) le modificazioni parziali o totali ai singoli tipi di intervento sul patrimonio edilizio esistente, sempre che esse non conducano all'intervento di ristrutturazione urbanistica, non riguardino edifici o aree per le quali il Piano Regolatore Generale abbia espressamente escluso tale possibilità o siano individuati dal Piano Regolatore Generale fra i beni culturali ambientali di cui all'articolo 24, non comportino variazioni, se non limitate, nel rapporto tra capacità insediativa ed aree destinate ai pubblici servizi;
- g) la destinazione ad opere pubbliche, alle quali non sia applicabile il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, di aree che lo strumento urbanistico generale vigente destina ad altra categoria di servizi pubblici.

Con il presente atto si apporta una modifica al PRG vigente che non costituisce variante ai sensi della lettera a) del succitato comma 12 dell' art. 17 della LR 56/77 e s.m.i., finalizzata a correggere l'errore materiale, così come illustrato nella scheda seguente.

Modifica	Normativa
Articolo	n.21 delle Norme Tecniche di Attuazione
Tema	Destinazioni d'uso commerciali

MOTIVAZIONI

Con la gestione ordinaria del PRG è emersa la necessità di eliminare un contrasto tra quanto disciplinato all'art .21 p.to 1 e quanto identificato nelle tavole grafiche relativamente alle possibilità di insediamento di destinazioni commerciali, pertanto con il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 38 al PRG Vigente si è ritenuto opportuno inserire una specificazione normativa, che disciplinasse la possibilità di insediare attività commerciali in quegli ambiti, individuati dallo stesso PRG, come Addensamenti Commerciali e allo stesso tempo consolidare e riconoscere quelle esistenti.

Con la redazione del Progetto Definitivo di Variante Parziale n. 38, avvenuta con D.C.C. n. 70 del 23.07.2020 e pubblicata sul BUR n. 34 del 20.08.2020, è stata erroneamente omessa la proposta introdotta col Progetto Preliminare.

Considerato che sul tale argomento non sono pervenute osservazioni che potessero modificarne o abrogarne la proposta, con la presente variante si provvede ad eliminare l'incongruenza normativa.

MODIFICA NORMATIVA

L'art 21 p.to 1, secondo comma dopo le parole "impatto ambientale", si intende integrato con il seguente testo:

"..., nonché quelle commerciali laddove insediabili all'interno delle perimetrazioni degli Addensamenti Commerciali."